

Prot. 3227

Morciano di Romagna, li 29.06.2011

ORDINANZA N. 96/2011

**IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DELL'UNIONE DELLA VALCONCA
Comune di San Clemente**

OGGETTO: Determinazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vicinato e delle medie e grandi strutture di vendita del comune di San Clemente.

Vista la necessità di organizzare in modo puntuale i criteri di apertura chiusura al pubblico degli esercizi di vicinato e delle medie e grandi strutture di vendita;

Visto il D. Lgs. n.114 del 31/03/1998;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Sentita in proposito l'Amministrazione Comunale interessata;

Visto il D.Lgs. 31.3.1998 n.112;

Visto il D.P.R. 20.10.1998 n.447, come modificato dal D.P.R. 7.12.2000 n.440;

Visto l'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 114/98 che dispone che nei comuni ad economia prevalentemente turistica gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura e possono derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché della mezza giornata di chiusura infrasettimanale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 727 del 30.05.2011, che inserisce il Comune di San Clemente nell'elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica;

Vista al Legge Regionale 21 maggio 2007 n. 6 "Disposizioni in materia di distribuzione commerciale";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2164 del 27-12-2007 avente per oggetto "Attuazione delle disposizioni contenute nella L.R. 21 maggio 2007 n. 6" che individua i giorni di festività religiosi e civili durante i quali gli esercizi dei Comuni, inclusi quelli riconosciuti città d'arte o ad economia prevalentemente turistica, devono in ogni caso osservare l'obbligo di chiusura domenicale e festiva e precisamente : **1 gennaio – Pasqua – Lunedì di Pasqua – 25 aprile – 1 maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1 novembre – 25 e 26 dicembre;**

Considerato che le competenze in materia di Sportello Unico per le Attività produttive sono state trasferite a questa Unione della Valconca;

Visto il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Struttura responsabile del procedimento unico per le Attività Produttive e dello Sportello Unico per le Imprese;

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

Via Ronci n. 20 - 47833 Morciano di Romagna

tel. 0541/857790 - fax 0541/851014

C.F. 91050550408 - Part. IVA 02524170400

www.unionevalconca.rn.it

areatecnica@unionevalconca.rn.it

ORDINA

Art. 1

Orario di apertura e chiusura al pubblico

Gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita hanno facoltà di restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 7.00 alle ore 22.00. Eventuali deroghe di un'ora sia in apertura che in chiusura potranno essere concesse caso per caso e su idonea richiesta. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere, con o senza interruzioni, il cui rispetto deve intendersi come divieto di apertura anticipata o di chiusura posticipata.

Art. 2

Publicizzazione dell'orario di apertura e chiusura al pubblico

1. L'esercente è tenuto a:
 - *comunicare allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione della Valconca l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio di vendita al dettaglio, predeterminato, tenendo conto di quanto stabilito all'articolo precedente;*
 - *rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio di vendita al dettaglio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione ben visibili e leggibili dall'esterno;*
2. E' consentita la scelta di orari differenti nei vari periodi dell'anno o giorni della settimana;
3. L'orario scelto non può essere variato con cadenza inferiore a 30 giorni;

Art. 3

Facoltà di Chiusura settimanale

La giornata o la mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa.

Nel caso di festività ricadenti nell'arco della settimana è prevista la facoltà di deroga alla chiusura infrasettimanale.

Art. 4

Apertura domenicale e festiva dell'esercizio

Gli esercenti possono derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, ma devono in ogni caso osservare l'obbligo di chiusura domenicale e festiva nei giorni: 1 gennaio – Pasqua – Lunedì di Pasqua – 25 aprile – 1 maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1 novembre – 25 e 26 dicembre, a meno di eventuali deroghe da parte del Comune;

Art. 5

Disposizioni speciali

Le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e chiusura non si applicano, alle seguenti attività: gelaterie e gastronomie; rosticcerie e pasticcerie; esercizi specializzati nella vendita di bevande, caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere

d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, qualora queste siano svolte in maniera esclusiva o specializzata.

Potrà essere consentito, previa comunicazione, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno, fino alle ore 24.00, in concomitanza con lo svolgimento di sagre paesane o di particolari manifestazioni organizzate dall'Amministrazione esclusivamente nelle zone direttamente interessate all'evento.

Art. 6

Casi di più di due festività consecutive – per il solo settore alimentare

In caso di tre festività consecutive, agli operatori commerciali del settore alimentare le modalità di apertura e chiusura saranno puntualmente concordate di volta in volta.

La suddetta apertura deve essere resa nota al pubblico mediante cartelli o altri idonei mezzi di informazione.

Art. 7

Commercio su aree pubbliche, artigiani, industriali produttori diretti

I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche, salvo specifiche determinazioni, sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui alla presente ordinanza. Lo stesso dicasi per gli artigiani, industriali e produttori diretti che, ai sensi della normativa vigente, effettuano la vendita dei propri prodotti nel luogo di produzione.

Art. 8

Sanzioni

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni è sanzionato ai sensi della normativa vigente;

Art. 9

Disposizioni finali

La presente ordinanza, entra immediatamente in vigore al momento della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione della Valconca;

Per quanto non espressamente previsto, deve farsi riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. 114/98 e s.m.i.

Il presente provvedimento viene reso noto mediante affissione all'Albo Pretorio, a mezzo di esposizione nei principali luoghi pubblici e sul sito internet del Comune.

Dell'esecuzione del presente provvedimento sono incaricati, ognuno per la parte di rispettiva competenza, lo Sportello Unico per le Attività Produttive, il Servizio di Polizia Locale dell'Unione della Valconca ed il locale Comando dei Carabinieri.

IL RESPONSABILE

F.to Arch. Giovanni Bartolomeo